



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 31
del 13-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza di Prima convocazione

OGGETTO:

ART. 1, COMMA 683, L. 147/2013 E S.M.I. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **tredecim** del mese di **luglio**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

DRAGO CHIARA	Sindaco	Presente
GUERINI GIOVANNA	Consigliere	Presente
DADDA IMERIO	Consigliere	Assente
FENILI PAOLA	Consigliere	Presente
GASTOLDI ANDREA	Consigliere	Presente
GHIDONI CLAUDIO	Consigliere	Presente
SANGALETTI MATTIA	Consigliere	Presente
GRITTI MARTINA	Consigliere	Presente
PEZZOLI DANIELE	Consigliere	Presente
MUSCOLINO GIUSEPPINA	Consigliere	Presente
ARNOLDI CARLA VALERIA	Consigliere	Presente
MACCARINI LARA	Consigliere	Presente
LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO	Consigliere	Presente
PICENNI MARCO	Consigliere	Presente
CAVALLERI ROBERTO	Consigliere	Presente
BOSCHI GIOVANNI FRANCO	Consigliere	Presente
NATALI MASSIMO	Consigliere	Assente

TOTALE PRESENTI: 15

TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di illustrare il punto in trattazione, il Sindaco invita il dott. Calissi, presente in aula, in rappresentanza della società Servizi Comunali S.p.A., a prendere posto nell'apposito spazio allo stesso riservato tra i banchi dei consiglieri, il quale pertanto procede nell'espone i contenuti fondamentali caratterizzanti il Piano finanziario per la Tassa rifiuti (Tari) – anno 2020;

UDITO il Sindaco il quale, in via preliminare, propone altresì ai consiglieri di effettuare un'unica discussione in ordine ai punti n. 3 e 4 posti all'Odg, attesa la loro stretta correlazione dal punto di vista contenutistico;

DATO ATTO che i consiglieri presenti in aula hanno accolto, unanimemente, la proposta formulata dal Sindaco;

UDITI altresì, a completamento dell'esposizione fornita dal dott. Calissi, gli interventi dell'Assessore al Bilancio dott. Daniele Pezzoli nonché della responsabile dell'Area Finanziaria Chiara Lalumera, anch'ella presente in aula su invito del Sindaco;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'inerente disciplina;
- che il Comune di Cologno al Serio, titolare del servizio pubblico locale di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, ha affidato con deliberazione consiliare n. 65 del 10 dicembre 2015 l'espletamento del suddetto servizio, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, alla Società a capitale interamente pubblico Servizi Comunali S.P.A. dal 01.01.2016 al 31.12.2025;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

DATO ATTO che il Comune di Cologno al Serio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.07.2014 e smi (DCC n. 44/2015 e DCC N. 8/2018), adottata ai sensi del citato articolo 52, ha approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI;

CONSIDERATO:

- che con la legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- che, conseguentemente, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- che l'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria, considerato che sul territorio nazionale, sono infatti presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con modalità spesso differenti, a volte anche in maniera rilevante, e con costi altrettanto differenti;
- che tale criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata Legge di bilancio 2018, con la quale ha attribuito all'autorità la funzione di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”*.

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”*;

RILEVATO che, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’*” (lett. f);
- “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);
- “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*”. (lett. i);

DATO ATTO:

- che il 31 ottobre 2019 ARERA, con atto n. 443/2019, ha deliberato i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti;
- che, nello specifico, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE.

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cologno al Serio non è presente e/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge n. 148/2011) e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

ESAMINATO il “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020”, allegato quale parte integrante alla proposta di deliberazione e depositato agli atti consiliari;

DATO ATTO che il Piano è stato redatto in base alla citata deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell’ARERA, *avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*, e predisposto dal soggetto gestore del servizio, con integrazione, in tale contesto, dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune (*nello specifico personale amministrativo ed accantonamenti a crediti di dubbia esigibilità, in contesto*);

EVIDENZIATO che il Piano espone un costo complessivo di € 1.007.729,00;

TENUTO CONTO che il Piano finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- a) dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) da ogni ulteriore elemento richiesto ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, come evidenziato nel punto 4.1 della Relazione di accompagnamento al PEF;

DATO inoltre **ATTO** inoltre che il piano finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (*D.P.C.M. del 29 dicembre 201,6 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti*), tenuto conto delle “Linee guida interpretative” per l’anno 2020 concernenti l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 – pubblicate sul sito (<https://www.finanze.it/opencms/it>) del MEF in data 23 dicembre 2019.

VISTE le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal MEF, Dipartimento delle Finanze, in data 23 dicembre 2019, come richiamate ed esposte nella Relazione illustrativa del PEF.

RITENUTO pertanto di approvare il Piano finanziario, come da documento Allegato alla presente deliberazione quale parte integrante ed inscindibile e di trasmettere lo stesso all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della citata deliberazione n. 443/2019;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.*

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

VISTO l'art. 107, comma 2 del DL n. 18/2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid -19”*, che ha da ultimo differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

RICHIAMATI il DPR 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il citato Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con DCC n. 22 del 04.05.2012 e smi;

AI SENSI dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000 e smi, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b), DL 174/2012 conv. in L. 213/2012, come da nota inserita nella presente deliberazione;

DATO ATTO che alle ore 19.20 circa il Consigliere Fenili Paola, per motivi di lavoro, abbandona la seduta del CC, risultano pertanto ora presenti in aula n. 14 componenti l'organo consiliare;

ESAURITI gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta, disponibili in versione *streaming*, raggiungibile dall'apposito *link* presente sul sito *web* istituzionale, nonché riportati nei verbali trascritti a cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti la discussione, come da verbale di seduta;

CON VOTI 10 favorevoli e 4 astenuti (Legramanti, Picenni, Cavalleri e Boschi) espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE la premessa, in ogni sua motivazione, elemento informatore, atto prodromico e normativa di riferimento, quale parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione;
- 2) DI APPROVARE, ai sensi dell'art.1, comma 683 della L. 147/2013 e smi, il “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020” (PEF TARI 2020), come da documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante ed inscindibile della stessa, predisposto in base ai criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019;

- 3) DI STABILIRE, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione illustrativa del piano finanziario, opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata nel documento in approvazione;
- 4) DI DARE ATTO che il Piano Finanziario di cui al punto precedente costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.;
- 5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ed inerente Allegato PEF 2020:
 - a) all'Osservatorio Nazionale Sui Rifiuti - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA - ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 158/99;
 - b) per conoscenza all'ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione, Settore strumenti economici e fiscali - Osservatorio Tariffe - via V. Brancati, 48 - 00144 ROMA.
 - c) all'ARERA ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019;
- 6) DI DICHIARARE, con voti 10 favorevoli e 4 astenuti (Legramanti, Picenni, Cavalleri e Boschi), espressi a norma di legge, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 autorizzando la pubblicazione della stessa anche prima del deposito delle trascrizioni del dibattito consiliare, al fine anzidetto dell'approvazione delle tariffe TARI 2020, di cui al successivo punto dell'OdG della presente seduta consiliare.

Allegati:

- pareri ex art. 49 del Tuel;
- PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni

OGGETTO: ART. 1, COMMA 683, L. 147/2013 E S.M.I. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Data: 09-07-2020



Il Responsabile dell'Area
F.to CHIARA LALUMERA

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 09-07-2020



Il Responsabile dell'Area
F.to CHIARA LALUMERA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 13-07-2020 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI